ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NELL'ESPLETAMENTO DI OPERAZIONI E SERVIZI PORTUOLI

Art. 41

Galleggianti adibiti a lavori di manutenzione

Il datore di lavoro provvede affinche':

a) le opere provvisionali, installate sui galleggianti, siano solidali con il galleggiante stesso, su cui devono essere previste apposite sedi di ancoraggio e adeguati tiranti;

b) i ponteggi, facenti parte delle opere provvisionali del galleggiante, siano protetti su tutti i lati da robusto parapetto ed idoneo fermapiede.

Versione in vigore dal 24 agosto 1999, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli
Estremi	Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272
Titolo	II — Disposizioni inerenti le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-272-1999/art-41-galleggianti-adibiti-a-lavori-di-manutenzione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it